



IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

Indice

- Art. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- Art. 2 - Decorrenza del tributo e soggetto attivo
- Art. 3 - Presupposto impositivo
- Art. 4 - Soggetti passivi
- Art. 5 - Base imponibile
- Art. 6 - Aliquote
- Art. 7 - Abitazione principale e relative detrazioni
- Art. 8 - Esenzioni
- Art. 9 - Dichiarazione
- Art. 10 - Versamenti
- Art. 11 - Importi minimi
- Art. 12 - Attività di controllo e sanzioni
- Art. 13 - Rimborsi e compensazione
- Art. 14 - Disposizioni finali

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dall'articolo 52 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa al tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui alla legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 2

Decorrenza del tributo e soggetto attivo

1. La TASI è applicata, per la copertura dei costi relativi a servizi indivisibili, a decorrere dal 1° gennaio 2014.
2. Il Comune applica e riscuote il tributo relativamente alle unità immobiliari assoggettabili che si trovano, interamente o prevalentemente, sul proprio territorio comunale. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'unità immobiliare, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3

Presupposto impositivo

1. Il presupposto impositivo è la proprietà, la titolarità di un diritto reale di godimento, il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati ed aree fabbricabili, così come definite ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), ad eccezione dei terreni agricoli.
2. È parimenti assoggettata ad imposizione anche l'abitazione principale, così come definita ai fini dell'IMU.

Art. 4

Soggetti passivi

1. E' soggetto passivo del tributo chiunque sia proprietario o possessore in qualità di titolare di un diritto reale di godimento, o comunque detentore delle unità immobiliari di cui all'articolo 3.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare imponibile sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria.
3. L'occupante versa la TASI nella misura, compresa tra il 10 e il 30 per cento, del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. La percentuale dovuta dall'occupante è fissata dal Consiglio Comunale con la delibera di approvazione delle aliquote. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull'immobile. Nel caso in cui il Comune non abbia determinato la percentuale di cui sopra, la TASI dovuta dall'occupante è pari al 10% dell'ammontare complessivo del tributo determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.

4. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
5. Di norma ogni soggetto passivo possessore o detentore effettua autonomamente il versamento della TASI in ragione della propria percentuale di possesso o di detenzione, avendo riguardo alla destinazione, per la propria quota, del fabbricato o dell'area fabbricabile.
6. In ogni caso, ai sensi dell'art. 1, comma 671, della Legge n. 147/2013, l'obbligazione tributaria TASI è unica e quindi, nell'ipotesi in cui il tributo sia dovuto da una pluralità di soggetti passivi possessori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria. Analogo principio si applica nel caso in cui il tributo sia dovuto da una pluralità di soggetti passivi detentori.

Pertanto, si considerano comunque regolari i versamenti di uno o più comproprietari/ contitolari di diritto reale di godimento o di uno o più detentori dell'immobile effettuati anche per conto di altri soggetti passivi nella medesima condizione giuridica - i quali sono conseguentemente sollevati dall'obbligo di versamento del tributo - sempre che:

- l'imposta sia stata completamente assolta per l'anno di riferimento;
- venga individuato da parte di chi provvede al versamento, all'atto del pagamento o con comunicazione successiva da presentarsi agli uffici tributari comunali, l'immobile a cui i versamenti si riferiscono;
- vengano precisati i nominativi degli altri soggetti passivi tenuti al versamento.

In tal caso, il soggetto che ha legittimamente versato anche per altri non può chiedere il rimborso del tributo ma resta impregiudicato il diritto di regresso nei confronti degli altri soggetti passivi.

Di converso, in caso di mancato assolvimento della totalità del tributo, il Comune può esigere la quota dovuta - in applicazione del principio di solidarietà passiva di cui sopra - da uno o più dei soggetti passivi, salvo ed impregiudicato il diritto di regresso di questi verso gli altri obbligati in solido.

7. In presenza di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto; per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.

Art. 5

Base imponibile

1. La base imponibile della TASI è la medesima prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito in Legge n. 214 del 2011, e successive modificazioni e integrazioni.
2. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Ai fini dell'applicabilità della suddetta riduzione deve farsi riferimento alla definizione ed ai requisiti di inagibilità o inabitabilità contenuti nel regolamento comunale per l'applicazione dell'IMU. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al successivo comma 3.

3. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del Dlgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. La riduzione di cui al presente comma non si cumula con la riduzione di cui al precedente comma 2.

Art. 6 **Aliquote**

1. L'aliquota di base della TASI è fissata dall'art. 1, comma 676, della Legge 27/12/2013 n. 147 e successive modificazioni e integrazioni. Il Consiglio Comunale, con propria deliberazione ed entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, provvede a determinare una o più aliquote, nel rispetto dei principi e dei limiti contenuti nell'art. 1, commi 677 e 678, della medesima legge. Tali aliquote hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e, in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, esse si intendono prorogate di anno in anno ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296. Con la stessa delibera di cui sopra il Consiglio può disporre la riduzione, fino all'azzeramento, dell'aliquota riferita a determinate fattispecie imponibili, settori di attività, tipologia o destinazione degli immobili.
2. Con la delibera di cui al comma 1, il Consiglio Comunale provvede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

Art. 7 **Abitazione principale e relative detrazioni**

1. Ai fini dell'applicazione della TASI, la definizione di abitazione principale coincide con quella relativa all'IMU di cui al già citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 e così come esplicitata nel regolamento per l'applicazione dell'IMU, comprese le fattispecie assimilate all'abitazione principale ivi previste.
2. Le pertinenze sono soggette a TASI con il medesimo regime impositivo dell'abitazione principale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del regolamento per l'applicazione dell'IMU.
3. Per gli immobili posti sul confine comunale appartenenti alle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6 e A/7, accatastati in parte nel territorio del Comune di Firenze ed in parte nel Comune confinante, che costituiscono porzione di abitazione principale di soggetto passivo residente nell'altro comune, si applica la TASI con il medesimo regime impositivo dell'abitazione principale, con l'esclusione della relativa detrazione d'imposta.
4. Con la delibera di cui all'articolo 6 del presente regolamento il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale e stabilirne l'ammontare e le modalità di applicazione, anche differenziandone l'importo in ragione della capacità contributiva, della composizione della famiglia anagrafica del soggetto passivo e dell'ammontare della rendita. Il Consiglio, inoltre, può limitare il riconoscimento della detrazione a determinate categorie di contribuenti.

Art. 8
Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504; ai fini dell'applicazione della lettera i) resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 e successive modificazioni.

Art. 9
Dichiarazione

1. I soggetti individuati all'articolo 4 sono tenuti a presentare apposita dichiarazione, su modello messo a disposizione dal Comune, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha inizio il possesso o la detenzione dei fabbricati ed aree assoggettabili al tributo o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione del tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
2. La dichiarazione di cui al comma precedente ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di assoggettamento al tributo siano rimaste invariate e non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. Se invece ciò dovesse verificarsi, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.
3. Per quanto non disciplinato ai commi precedenti, ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.
4. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'I.C.I. e dell'IMU, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI.
5. Le denunce presentate ai fini dell'applicazione della TARSU, della TARES ovvero della TARI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento alla TASI, ai fini dell'applicazione della eventuale quota d'imposta dovuta dall'occupante, ove prevista.

Art. 10
Versamenti

1. La TASI è dovuta per l'anno solare proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, l'occupazione o la detenzione; a tal fine deve essere conteggiato per intero il mese durante il quale il possesso, l'occupazione o la detenzione si è protratto per almeno quindici giorni. A ciascun anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. I contribuenti per il versamento del tributo sono tenuti ad utilizzare, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del D, Lgs. 09/07/1997 n. 241, il modello F24 o l'apposito bollettino postale con le modalità stabilite dai provvedimenti del Ministero dell'Economia e Finanze e/o del Direttore

dell'Agenzia delle Entrate, ovvero – eventualmente - tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali che dovessero essere introdotte ai fini TASI per legge o provvedimento dell'amministrazione finanziaria statale.

3. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento parzialmente precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta, sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione e dalla sua situazione impositiva, nei termini di cui al successivo comma.
4. Il soggetto passivo effettua il versamento del tributo complessivamente dovuto per l'anno in corso in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari all'importo dovuto per il primo semestre calcolato sulla base delle aliquote e delle detrazioni dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, alla scadenza della prima rata, le aliquote e detrazioni non fossero state ancora deliberate dal Comune, l'importo dell'acconto per il primo semestre deve essere calcolato sulla base delle aliquote e detrazioni vigenti l'anno precedente. La seconda rata deve essere versata entro il 16 dicembre, a saldo del tributo dovuto per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento del tributo complessivamente dovuto in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Per l'anno 2014, la rata di acconto è comunque versata con riferimento alle aliquote e detrazioni deliberate per tale anno.
5. Ai sensi dell'art. 1, comma 166, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il versamento dell'importo dovuto deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero all'euro per eccesso se superiore a detto importo.

Art. 11

Importi minimi

1. Il tributo non deve essere versato qualora esso sia inferiore o uguale a 12,00 euro. Tale importo si intende riferito al tributo complessivamente dovuto per l'anno e non alle singole rate di acconto e di saldo.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento qualora l'importo complessivamente dovuto - comprensivo di tributo, interessi e sanzioni - sia inferiore o uguale a 30,00 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non si procede comunque al rimborso di un importo inferiore o uguale a 12,00 euro.

Art. 12

Attività di controllo e sanzioni

1. L'attività di controllo e verifica della corretta applicazione del tributo è effettuata entro i termini e secondo le modalità disciplinate nella Legge 27/12/2013 n. 147 (art. 1, commi da 692 a 701) e nella Legge 27/12/2006 n. 296 (art. 1, commi 161 e 162).
2. Il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso

- quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
 4. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.
 5. In caso di omesso o insufficiente versamento della TASI risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
 6. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 7. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
 8. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
 9. Le sanzioni di cui ai commi 6, 7 e 8 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Art. 13

Rimborsi e compensazione

1. I provvedimenti di rimborso del tributo, a qualunque titolo versato e non dovuto, vengono adottati, a seguito di istanza del contribuente, nei modi e termini previsti dai commi 164 e 165 dell'art. 1, L. 27/12/2006 n. 296.
2. Alternativamente al rimborso il contribuente, con apposita istanza, può chiedere l'autorizzazione a compensare - senza applicazione di interessi - le somme di cui è creditore per avere effettuato versamenti a titolo di TASI non dovuta, con importi da pagare in via ordinaria per il medesimo tributo in occasione delle scadenze immediatamente successive fino ad esaurimento del credito d'imposta. La compensazione è in ogni caso subordinata alla notifica del provvedimento di accoglimento del rimborso. Nel caso in cui, successivamente all'accoglimento, il richiedente cessa di essere soggetto passivo del tributo, sarà disposto il rimborso della differenza previa presentazione di espressa domanda.
3. Il contribuente che abbia erroneamente effettuato in favore del Comune di Firenze un versamento TASI spettante ad un'altra amministrazione comunale, può richiederne il riversamento in favore del comune competente. Nella richiesta il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato, i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce l'errato versamento, il comune destinatario delle somme. E' fatto comunque salvo il diritto del Comune di trattenere in tutto o in parte le suddette somme nel caso in cui il contribuente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di versamento in relazione a propri immobili siti in Firenze.

Art. 14
Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni contenute nelle leggi in materia di TASI ed in altre fonti normative da quest'ultime richiamate.
2. Le norme del presente regolamento entrano in vigore dal 01/01/2014 e si adeguano automaticamente alle eventuali modifiche normative sopravvenute per effetto di legge. In tal caso, anche in assenza di formale modifica del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.